



*per una nuova cultura della prevenzione
per una sicurezza” in progress”*

newsletter predisposta dall'Ufficio Prevenzione e Sicurezza – Ufficio VI ATP di Napoli
per contatti e-mail: peppe.esposito.na@istruzione.it cell. aziendale 366 5640211 tel. ufficio 081 5576296

Il terremoto che mercoledì 24 agosto ha colpito le province di Rieti, Ascoli Piceno, L'Aquila e Teramo, con epicentro nei pressi di Amatrice e Accumoli, due piccoli paesi della provincia di Rieti, ha tragicamente riportato all'attenzione di tutti i rischi ai quali possiamo andare incontro ogni qual volta si verifica un sisma, anche solo di medio-alta entità.

L'Italia, come è ormai noto a tutti, è un paese ad alto rischio sismico, e si troverà ancora esposta ad eventi simili, ed anche più gravi, a causa della particolare posizione nella quale si trova.

Il nostro pianeta, infatti, è al momento composto da 12 placche tettoniche; una di queste, la placca Africana, si sposta scorrendo sotto la placca Eurasiatica. Dalla collisione di queste due placche sono nate le Alpi (circa un centinaio di milioni di anni fa) e gli Appennini (circa venti milioni di anni fa).

Proprio nella zona di incontro di queste due placche nasce la micro placca Adria che inizialmente faceva parte della placca Africana ma che adesso si muove autonomamente includendo la zona dal mar Ionio fino alla Pianura Padana e che nel suo movimento di discesa sotto la placca Europea ha generato la catena appenninica e i terremoti degli ultimi anni.

E così da milioni di anni ma oggi si conoscono bene le cause, gli effetti, e si sa che **i terremoti tendono a ripetersi negli stessi luoghi**. Ad esempio la zona che è stata oggetto di scosse sismiche in questi ultimi giorni ha già avuto altri fenomeni nel 1639, nel 1646, nel 1703 e a Norcia nel 1979.

E' fondamentale prendere consapevolezza di ciò, perché i terremoti non devono più essere visti come sciagure inattese ma eventi con i quali dobbiamo imparare a convivere, non passivamente ma progettando e ristrutturando edifici e infrastrutture con severe regole antisismiche e cercando di mettere al più presto possibile in sicurezza le strutture antiche dei centri storici e i vari monumenti e chiese antiche, che sono la vera ricchezza del nostro paese.

E mettendo in sicurezza le scuole. Cosa sarebbe accaduto se il sisma fosse avvenuto di giorno, ad anno scolastico iniziato? Ma questi compiti spettano a chi ha il dovere di programmarli.

A noi addetti alla prevenzione resta il compito di tenere sempre alta l'attenzione su tutti quegli elementi (strutturali, manutentivi, certificativi, organizzativi, formativi, culturali) che se monitorati, segnalati ed attuati per tempo possono, in caso di necessità, fare la differenza tra una brutta esperienza e una tragedia.

Con la revisione dell'Accordo Stato-Regioni sui contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi per RSPP-ASPP (vedi pag. 2), **parte dell'aggiornamento previsto per i componenti dei SPPR potrà, da questo mese, essere svolto mediante la partecipazione a seminari e convegni.**

Questo Ufficio sta già predisponendo, insieme a Enti, Università e Istituzioni, una serie di eventi a partecipazione gratuita in modo da garantire alle suddette figure sensibili, di poter recuperare parte delle ore necessarie per il proprio aggiornamento.

Gli istituti scolastici che volessero collaborare con questo Ufficio Prevenzione e Sicurezza nella predisposizione dei suddetti eventi possono contattare lo scrivente in modo da poter progettare congiuntamente le modalità di svolgimento delle suddette iniziative.

Successivamente tutte le Istituzioni scolastiche saranno informate in merito alle iniziative programmate in modo da poter eventualmente inviare il proprio personale.

SOMMARIO

Terremoto in Centro Italia	pag. 1
Revisione Accordo Formazione	pag. 2
Modifiche Allegati 3A e 3B (dati sanitari)	pag. 3
Nuovo Capo IV - Elettromagnetismo	pag. 4
VV.F. Programma ClaRaf 3.0	pag. 5
Prot. Civile - Guida alle Emergenze	pag. 6
Sentenze Cass. n. 21400 e 7277 - anno 2015	pag. 5
Modulo A per allievi - iniziativa del G. Ferraris	pag. 7

ALLEGATI

Nuovo Accordo Stato-Regioni su Formazione ASPP-RSPP
D.M. 9/7/2016 (Modifiche Allegati 3A e 3B)
D. Lgs. 159 del 1/8/2016 (rischi da elettromagnetismo)
Programma VV.F - ClaRaf 3.0 e D.M. 18/11/2015
Protezione Civile - Guida alle emergenze
Sent. Cass. n. 21400/2015 e 7277/2015

Tutti gli allegati possono essere scaricati dal sito internet dell'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio VI ATP Napoli o possono richiedersi – via mail – all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news

REVISIONE ACCORDO STATO-REGIONI SU FORMAZIONE ASPP/RSP

Nella seduta del 7 luglio 2016 è stata approvata dalla Conferenza Stato Regioni la revisione dell’Accordo sui percorsi formativi per RSP e ASPP, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08.

La revisione del precedente accordo si è resa necessaria sia perché espressamente prevista al punto 2.7 degli Accordi del 26 gennaio 2006, dove si prevedeva una fase di sperimentazione finalizzata a testare il nuovo impianto normativo, e sia per la corposa evoluzione normativa.

Infatti, dopo gli accordi sulla formazione del 2006, sono stati emanati il D. Lgs. 81/2008, gli accordi del 2011 che riguardano la formazione dei lavoratori, la formazione dei datori di lavoro; l'accordo per la formazione sull'uso delle attrezzature (art. 73, 5 c., T.U. Sicurezza); la definizione dei requisiti del formatore a cura della Commissione Consultiva Permanente, del 6 marzo 2013.

Le principali novità introdotte riguardano l'individuazione dei soggetti formatori, la ridefinizione dei percorsi formativi per RSP/ASPP, la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi sovrapponibili e le modalità per la formazione e-learning.

Le novità riguardanti l'individuazione dei soggetti formatori consistono, essenzialmente, nella riunificazione delle tre tipologie di soggetti con procedure e competenze differenti, previste nel vecchio Accordo, in un unico elenco che comprende le istituzioni legittimate, gli enti di formazione accreditati dai sistemi regionali, le associazioni datoriali e sindacali e gli organismi paritetici.

Tutti questi soggetti sono abilitati al rilascio degli attestati e devono provvedere alla archiviazione della documentazione e i docenti dovranno avere i requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

Per la formazione di RSP e ASPP rimangono sostanzialmente invariati il percorso base (modulo A) e il corso di specializzazione per RSP (modulo C) mentre viene completamente rimodulato il modulo B.

Quello che prima era un modulo differente per i vari macrosettori Ateco, ora diventa un unico modulo di 48 per tutti i settori lavorativi.

Questo modulo formativo “comune a tutti” i settori produttivi è composto da 12 Unità didattiche di 4 ore l’una e con specifici contenuti minimi.

Al modulo di carattere generale, per alcuni specifici luoghi di lavoro, si aggiunge un modulo B di specializzazione, così previsto:

per i settori:

SP1, agricoltura e pesca (12 ore);

SP2 costruzioni, cave e miniere (16 ore);

SP3 sanità (12 ore);

SP4 chimico-petrochimico (16 ore).

Per quel che riguarda l’aggiornamento del modulo B, resta il limite temporale dei cinque anni, e le ore minime di aggiornamento nel quinquennio sono pari a 40 per RSP e 20 per ASPP. Una interessante novità riguarda la possibilità di potersi aggiornare, fino ad un massimo del 50% delle ore previste) tramite la partecipazione a seminari e convegni.

L’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio VI ATP Napoli intende attivare subito questa nuova opportunità, e ha già contattato alcuni Enti istituzionali al fine di predisporre durante l’A.S. 2016/17, seminari gratuiti a favore del personale della scuola.

A tal proposito sarà a breve inviata una nota alle scuole per richiedere la loro collaborazione nella organizzazione dei suddetti percorsi formativi.

Il testo completo del nuovo accordo può essere scaricato dalla sezione “normativa” presente sul sito dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza (vedi indirizzo web ultima pagina della news).

MEDICO COMPETENTE MODIFICHE ALLEGATI 3A E 3B

Il Ministero Salute e del Lavoro, con il Decreto del 12 luglio u.s., ha aggiornato i contenuti dell'Allegato 3A (contenuti minimi della cartella sanitaria e di rischio) e dell'Allegato 3B (contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori utili alla trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori).

L'aggiornamento dei due Allegati è espressamente previsto all'art. 4 c. 2 del D.M. 9 luglio 2012 (che contiene le modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Il D.M. del 12 luglio 2016 apporta inoltre alcune modifiche al suddetto D.M. del 2012 fissando l'obbligo per il medico competente di trasmettere i dati relativi ai lavoratori esclusivamente tramite la piattaforma informatica predisposta dall'INAIL.

Il nuovo Allegato 3B sostituisce quello previsto nel Testo Unico di Sicurezza (e contenuto nell'Allegato II del DM 9/7/2012) mentre all'Allegato 3A del Testo Unico di Sicurezza, viene eliminata la «Firma del lavoratore» dai «Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione».

Il testo del D.M. del 12 luglio 2016 e del precedente D.M. del 9 luglio 2016 possono essere scaricati dalla sezione "normativa" del sito internet dell'Ufficio Prevenzione e Sicurezza (vedi indirizzo ultima pagina della news).

PUBBLICAZIONE INAIL QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE IN SICUREZZA

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta uno

degli strumenti fondamentali per contribuire alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. È facilmente comprensibile che se in un luogo di lavoro tutti gli "attori" del sistema sicurezza sono adeguatamente informati e formati, possono svolgere un ruolo determinante ai fini della prevenzione aziendale.

Ma questo concetto va esteso anche alla figura del formatore; è fondamentale che anche la qualificazione del formatore è un requisito essenziale ai fini dell'efficacia dell'azione formativa e del raggiungimento dei suoi obiettivi.

Recentemente l'INAIL ha pubblicato un volume, *La qualificazione del formatore alla salute e sicurezza sul lavoro tra idealizzazione e valutazione*, che ha il pregio di mettere ordine sui requisiti e sui criteri di qualificazione della figura del formatore, così come richiesti dall'art. 6, comma 8, lett. m-bis del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., approvati il 18 aprile 2014 in Commissione consultiva permanente.

Il volume si prefigge di conferire, per quanto possibile, un carattere di concretezza a detti requisiti cercando di trasformare caratteristiche qualitative in quantitative, rendendole pertanto misurabili.

Le competenze del formatore, che contribuiscono a rendere efficaci gli interventi formativi, devono essere orientate all'analisi, alla progettazione della formazione e alla gestione dell'aula e pertanto richiamano non solo skills esclusivamente tecnico professionali, ma anche relazionali e sociali.

I criteri individuati possono essere considerati elementi utili per la qualificazione del formatore-docente, non solo per coloro i quali svolgeranno tale ruolo come consulenti, ma anche nel caso in cui saranno impegnati in azioni formative all'interno della propria realtà lavorativa.

Chi è interessato a recuperare il volume "La qualificazione del formatore alla salute e sicurezza sul lavoro tra idealizzazione e valutazione" può scaricarlo dal sito dell'INAIL o recuperarlo

nella sezione "Dispense e Manuali" dell'Ufficio Prevenzione e Sicurezza (vedi indirizzo web ultima pagina della news).

**NUOVO TITOLO VIII - CAPO IV
DEL D. LGS. N. 81/2008**

Con il D. Lgs. n. 159 del 1 agosto 2016, entrato in vigore il 2 settembre scorso, viene data attuazione alla Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da campi elettromagnetici. In concreto il D.Lgs. n.159/2016 modifica il Capo IV del Titolo VIII del D. Lgs. 81/2008, dando nuove indicazioni per la valutazione del rischio da elettromagnetismo sui luoghi di lavoro.

Le principali modifiche riguardano l'art. 206, che apre il Capo IV sulla protezione dei lavoratori dal rischio esposizione a campi elettromagnetici, che trattando dei requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) integra il precedente articolo anche della protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici (prima si parlava genericamente di "effetti nocivi a breve termine" derivanti dalla circolazione di correnti indotte, dall'assorbimento di energia e da correnti di contatto).

Viene inoltre chiarito che i Valori limite di esposizione (VLE), indicati dal capo IV, riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.

Si specifica poi che il Capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e ai rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

Vengono decisamente ampliate ed aggiornate le "Definizioni" previste all'articolo 207; abbiamo quindi nuove definizioni di "effetti biofisici diretti", di "effetti indiretti", di "Valori limite di

esposizione (VLE)", distinti ora in "VLE relativi agli effetti sanitari" e "VLE relativi agli effetti sensoriali", e un ulteriore distinzione riguarda i Valori di Azione, distinti in "VA inferiori" e "VA superiori".

Ampliato anche l'art. 208 che, per i Valori limite di esposizione e valori di azione rimanda alle grandezze indicate nell'allegato XXXVI, parte I. Quanto ai VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA, sono riportati nell'allegato XXXVI, parti II e III.

Un ulteriore paragrafo sollecita il datore di lavoro al fine di assicurare che l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali.

Il datore di lavoro deve ora dimostrare il rispetto dei suddetti valori ricorrendo alle procedure di valutazione dell'esposizione di cui al (nuovo) articolo 209.

In presenza di lavoratori che superino uno qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro dovrà adottare le misure previste all'articolo 210, comma 7 (anch'esso modificato).

L'articolo 209 (Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi) nel nuovo comma 5 indica gli elementi da considerare da parte del datore di lavoro per la valutazione dei rischi, modificando l'elenco originariamente previsto.

L'articolo 210 sulle Misure di prevenzione e protezione, anch'esso oggetto di profonda modifica, impone l'adozione, da parte del datore di lavoro, di un programma di azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione.

Il nuovo articolo 210 bis, introdotto dal D.Lgs. n.159/2016, da le indicazioni minime per quanto riguarda l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori "particolarmente sensibili ai rischi", prevista all'art. 211, continua a prevedere una periodicità annuale o

inferiore su giudizio del medico competente, salvo provvedimento motivato dell'organo di vigilanza che disponga contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.

Nelle prossime news si daranno ulteriori indicazioni in merito alla “nuova valutazione dei rischi da elettromagnetismo”.

Il testo completo del D. Lgs 159/2016, contenete le modifiche al Capo IV del Titolo VIII è presente nella sezione “Normativa” del sito dell'Ufficio Prevenzione e Sicurezza (indirizzo web indicato nell'ultima pagina della news).

**PROGRAMMA VV.F. ClaRaf 3.0 AD
USO PROGETTISTI
E D.M. 18/11/2015**

E' stato di recente pubblicato sul sito istituzionale dei Vigili del Fuoco il database VVF ClaRaf 3.0.

Si tratta della nuova versione del programma ad uso dei progettisti, predisposto dall'Ufficio per la Protezione Passiva, Protezione Attiva, Settore Merceologico e Laboratori (ex Area Protezione Passiva) della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 3/8/2015 (cd. "Codice di Prevenzione Incendi").

I progettisti antincendio che continueranno a progettare con il DM 9/3/2007 seguiranno il ClaRaf 2.0, mentre chi sceglierà, ove consentito, di utilizzare il nuovo "Codice", potrà riferirsi alla versione 3.0.

Entrambi i programmi sono reperibili nella sezione "Biblioteca Digitale" del sito istituzionale dei Vigili del Fuoco.

Come è noto il 18 novembre scorso è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

il nuovo Testo Unico nasce dalla necessità di semplificare e razionalizzare

l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi 'attraverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali'. I principi sui cui le Norme tecniche si basano, sono i seguenti:

- generalità: “le medesime metodologie di progettazione della sicurezza antincendio descritte possono essere applicate a tutte le attività;

- semplicità: laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare la revisione;

- modularità: l'intera materia è strutturata in moduli di agevole accessibilità, che guidano il progettista antincendio alla individuazione di soluzioni progettuali appropriate per la specifica attività;

- flessibilità: per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto all'attività sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono, inoltre, definiti metodi riconosciuti che valorizzano l'ingegneria antincendio, che consentono al progettista antincendio di individuare, autonomamente, specifiche soluzioni progettuali alternative e dimostrarne la validità, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio;

- standardizzazione ed integrazione: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;

- inclusione: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti;

- contenuti basati sull'evidenza: il presente documento è basato su ricerca,

valutazione ed uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale ed internazionale nel campo della sicurezza antincendio;

- aggiornabilità: il documento è redatto in modo da poter essere facilmente aggiornato al continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze”.

Il DM 3/8/2015 (cd. "Codice di Prevenzione Incendi") è scaricabile dalla sezione normativa presente nel sito dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio VI ATP Napoli.

**GUIDA
“PROTEZIONE CIVILE IN
FAMIGLIA”**

All’interno della guida “Protezione civile in famiglia”, la Protezione Civile fornisce una serie di consigli da seguire in caso ci si trovi a dover affrontare una delle tante emergenze (terremoti, frane, alluvioni, ondate di calore, incendi domestici, pandemie, ecc.) in cui possiamo essere coinvolti.

La guida si compone di 5 capitoli (Conoscere i rischi; Sapersi informare; Organizzarsi in famiglia; saper chiedere aiuto; emergenza e disabilità) che forniscono utili indicazioni per sapere cosa è opportuno fare prima, durante e dopo l'emergenza

Scritta in modo semplice e intuitivo, e corredata da numerose vignette, la guida può essere un veloce e utile strumento divulgativo, utilizzabile per fornire ai lavoratori, ma anche agli allievi, quelle indicazioni pratiche previste nel caso si trovino in una delle situazioni emergenziali proposte dalla guida.

È possibile scaricare la guida dal sito della Protezione Civile, oppure recuperarla dalla sezione “Dispense e Manuali” presente nel sito dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza (vedi indirizzo web nell’ultima pagina della news).

**CASSAZIONE N. 21400/2015 E
7277/2015
INFORTUNIO IN ITINERE E
INFORTUNIO DOCENTE SCUOLA
INFANZIA**

Nella sezione dedicata alla giurisprudenza, presente nel sito internet dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza, sono state recentemente inserite due sentenze di grande interesse per il mondo della scuola.

La prima, la n. 21400/2015, tratta di un infortunio occorso a un docente nel mentre si recava a un corso di aggiornamento obbligatorio.

In primo grado il Tribunale del lavoro, in accoglimento della domanda di un insegnante di scuola media, condannò l’Inail al pagamento in suo favore dell’indennità per inabilità temporanea per 108 gg. a seguito dell’infortunio subito *in itinere*.

Il successivo appello proposto dall’Inail contro la decisione presa in primo grado fu accolto, rigettando la domanda dell’insegnante.

Nell’ulteriore grado di appello la Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 ottobre 2015, n. 21400 ha respinto il ricorso dopo aver preso atto che il ricorrente non aveva dimostrato in concreto il tipo di attività svolta presso e quindi non aveva dimostrato di avere effettuato esperienze tecnico- scientifiche ed esercitazioni pratiche riportabili alla previsioni di cui all’art. 4 TU n. 1124/1965.

Il TU del 1965 limita la tutela assicurativa “alla sola attività didattica che si sostanzia in operazioni e/o esercitazioni pratiche collegate a conoscenze teoriche scientifiche compiute manualmente con l’uso eventuale di materiale e/o attrezzature... l’infortunio indennizzabile è quindi esclusivamente quello collegato al rischio particolare al quale l’insegnante si trovi esposto quando svolge tale tipo di attività didattica – collegato con nesso di causalità allo svolgimento delle indicate operazioni”.

Peraltro il ricorrente nell’affidarsi alla Corte d’Appello:

- non aveva dimostrato in concreto il tipo di attività svolta presso l’Istituto ove operava e quindi non aveva dimostrato di avere effettuato esperienze tecnico- scientifiche ed esercitazioni pratiche

riportabili alla previsioni di cui all'art. 4 T.U. n. 1124/1965.

La Cassazione ha richiamato la costante giurisprudenza che limita nel senso esposto sopra, la copertura assicurativa degli insegnanti.

Per il limite posto dal TU *“non trova tutela l'attività di docenza ed a fortiori l'indennizzo degli effetti di un evento riconnesso ad un rischio generico come quello della circolazione degli autoveicoli, a cui è esposta la generalità dei cittadini, anche se collegato all'attività lavorativa.”*

L'altra sentenza particolarmente interessante è la sentenza n. 7277, che tratta dell'infortunio occorso in aula a una docente della scuola dell'infanzia.

La Suprema Corte, contrariamente a quanto deciso nei precedenti gradi di giudizio (dove si era affermato la non indennizzabilità dell'infortunio) ha ritenuto di dover applicare il principio secondo il quale dall'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata - alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa agli artt. 3 e 38 Cost. delle disposizioni (art. 1, n. 28 e art. 4, n. 5, d.P.R. n. 1124 del 1965) che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli insegnanti, deriva che non sono esclusi dalla copertura assicurativa gli insegnanti di scuola materna (pubblica e privata) che svolgono attività assimilabili alle esperienze tecnico scientifiche (quali pittura, scultura, cosiddetti "lavoretti" in genere), alle esercitazioni pratiche (la totalità dei giochi attraverso i quali un bambino acquisisce consapevolezza delle attitudini mentali e fisiche), ai lavori (quali la pulizia delle spiagge), atteso che l'infortunio occorso all'insegnante a causa e nello svolgimento dell'attività lavorativa suddetta, dipendendo dal rischio inerente a quella prestazione, è strettamente correlato alla medesima per mezzo di un nesso di derivazione eziologica, con la conseguenza che l'infortunio deve essere indennizzato proprio in quanto rischio particolare al quale l'insegnante si trova esposto quando l'attività didattica si sostanzia in attività pratiche svolte con il

requisito della manualità e l'uso eventuale di materiale vario e attrezzature.

Entrambe le sentenze possono essere scaricate dalla sezione “Giurisprudenza” presente nel sito dell'Ufficio Prevenzione e Sicurezza.

**ITI G. FERRARIS DI SCAMPRIA-NAPOLI
MODULO A PER RSPP
A FAVORE DEGLI ALLIEVI**

Il prossimo 15 settembre, presso l'ITI G. Ferraris di Scampia-Napoli, si svolgerà l'ultima lezione del Modulo formativo per A-RSPP (con verifica di apprendimento), organizzato per gli allievi dell'istituto diplomatisi nell'anno scolastico 2015/16.

Si tratta di un progetto fortemente voluto dal dirigente scolastico, dott. Alfredo Fiore, e che da alcuni anni viene proposto agli allievi dall'ITIS di via Labriola riscuotendo ampio consenso tra la platea scolastica dell'ultimo anno del ciclo di studi tecnici.

La realizzazione del progetto è affidata a valenti docenti opportunamente coordinati dal Prof. Gennaro Borgia, onnipresente e Deus ex machina dell'iniziativa, e dal Maestro del Lavoro dott. Mario Rosario Corrente, che con la sua pregressa esperienza nel mondo del lavoro rappresenta, per i ragazzi e le ragazze che seguono il corso, l'anello di congiunzione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro che si apprestano ad incontrare.

A tutti coloro che han permesso il successo dell'iniziativa vanno i più vivi apprezzamenti e soprattutto ai ragazzi, che si sono egregiamente distinti in questo ulteriore percorso formativo, i più vivi complimenti e un bocca al lupo con l'augurio di un roseo futuro professionale.

Per contatti:

Giuseppe Esposito
Ufficio Prevenzione e Sicurezza
USR Campania - Ufficio VI
Ambito Territoriale Provincia di Napoli
telefono 081 55 76 296
cell. aziendale: 366 56 40 211
mail: peppe.esposito.na@istruzione.it

INDIRIZZO WEB

<https://sites.google.com/site/dlgs81scuole/>

Quanto riportato nella newsletter è a titolo puramente informativo. L'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio VI-ATP Napoli non assume alcuna responsabilità per eventuali errori o refusi presenti nella "news".